

NOVITÀ FISCALI

30 OTTOBRE 2019

ACCISE ENERGIA ELETTRICA

NOTA AGENZIA DOGANE 141294/2019

La Nota della Direzione Centrale del 9 ottobre 2019 chiarisce che gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica.

I punti di ricarica, in linea generale, non costituiscono officine per l'acquisto e la rivendita dell'energia elettrica.

Per la ricarica della colonnina su infrastrutture pubbliche si applica l'aliquota prevista "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni"; se installate in abitazioni private, si ha uso per utenza domestica.

DOTT. GIACOMO DEPAOLI
GIACOMO.DEPAOLI@GMAIL.COM

COLONNINE PER LA RICARICA DI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA

La Direzione Centrale chiarisce che, sulla base del D.Lgs. n. 257/2016, gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati consumatori finali dell'energia elettrica utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche.

Colonnine ad accisa "assolta"

Nella Nota si conferma l'impostazione già seguita dalla maggior parte degli operatori, successivamente consacrata dal Decreto 257, in base alla quale le colonnine scontano l'accisa a monte, in capo al fornitore del prodotto energetico che fornisce il gestore della colonnina.

D: i gestori sono soggetti all'obbligo di licenza?

R: il gestore deve considerarsi consumatore finale, non soggetto all'obbligo di licenza previsto dall'art. 53, comma 7, T.U.A.

D: quale trattamento se il gestore è un produttore o un soggetto obbligato?

R: in questo caso il gestore è tenuto a tutti gli obblighi previsti dall'art. 53 T.U.A., le colonnine rientrano tra le utenze rifornite

Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono considerati ai fini del T.U.A. consumatori finali dell'energia elettrica

L'ALIQUTA APPLICABILE

La Nota chiarisce anche il trattamento impositivo con riguardo all'aliquota applicabile:

- l'aliquota "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni" si applica per la ricarica delle colonnine ubicate presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico o di pertinenza di enti e aziende, comprese anche altre infrastrutture (es. centri commerciali, parcheggi condominiali, etc.);
- l'aliquota "per qualsiasi applicazione nelle abitazioni" va applicata per l'energia elettrica utilizzata per la ricarica dei veicoli in locali di pertinenza di abitazioni private.